

LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

Un progetto della Camera Arbitrale di Milano

Le linee guida	2
La mediazione dei conflitti ambientali	3
Le cause dei conflitti ambientali territoriali	5
I conflitti ambientali	6
Stakeholder Engagement	8
Le diverse fasi	9
La mediazione ambientale demandata dal giudice	11
Il Documento Tecnico per la Certificazione della Mediazione Ambientale	12
Il danno ambientale	13
I primi risultati della sperimentazione	15
Il modello di Restorative Justice	16
Le pubbliche amministrazioni e la mediazione ambientale	17
Il Dispute System Design applicato alla materia della tutela ambientale	19
La mediazione ambientale all'estero	20
Spunti da alcune esperienze internazionali	24
Il punto di vista di Legambiente Lombardia	26
Il ruolo della comunicazione	27
Bibliografia	28

Le linee guida

A dicembre del 2015 è iniziato il progetto di mediazione ambientale alla Camera Arbitrale di Milano. Siamo partiti in pochi, con un carico leggero ma con un compito ambizioso: provare a gestire e prevenire i conflitti ambientali, attraverso l'incontro e il dialogo. In modo costruttivo, diretto, creativo.

Abbiamo individuato quelle che ci pareva potessero essere le tappe fondamentali di un percorso innovativo e creativo verso una soluzione efficace e duratura dei conflitti ambientali, che rappresentasse realmente la composizione degli interessi in gioco.

Sono nate, così, le Linee Guida Operative per la Mediazione dei conflitti ambientali: uno strumento semplice e concreto per orientare professionisti e parti nella gestione – e, possibilmente, nella prevenzione – dei conflitti ambientali attraverso procedure di mediazione, conciliazione, facilitazione. Attraverso, cioè, il confronto diretto, paritetico, trasparente, riservato, guidato da facilitatori imparziali, creatori di prossimità.

Questo testo vuole essere una sintesi, un abstract, di “La mediazione dei conflitti ambientali: linee guida operative e testimonianze degli esperti” (Linee Guida). I documenti raccolti nelle Linee Guida sono il frutto condiviso del percorso di mediazione ambientale svolto tra dicembre 2015 e novembre 2016; sono elaborati molto diversi tra loro, che rispondono a finalità distinte e complementari.

Ogni capitolo di questo documento vuole presentare brevemente ogni contributo delle linee guida ed a questo proposito, dopo ogni titolo verrà indicata la corrispondenza con le Linee Guida.

La sintesi non è una replica speculare delle Linee Guida ma vuole semplicemente dare un breve inciso del materiale contenutovi, quindi per informazioni più dettagliate basterà far riferimento alle Linee Guida.

La mediazione dei conflitti ambientali

Corrispondenza nelle Linee Guida:

- p.12 La mediazione dei conflitti ambientali: come e perché
a cura di Veronica Dini
- p. 19 Introduzione ai conflitti ambientali
a cura di Avanzi
- p. 35 Linee guida operative in materia di mediazione dei conflitti ambientali
ricadenti nella giurisdizione civile e in quella amministrativa
a cura di Nicola Giudice, Stefania Lattuile, Elvio Raffaello Martini e Marianella Sclavi

In termini generali, la mediazione ha come principale obiettivo la ricerca di un accordo conciliativo che permetta la composizione, condivisa e con effetti duraturi, di una controversia grazie al raggiungimento di una soluzione che tutte le parti ritengano equa e soddisfacente. L'effetto duraturo dell'accordo conciliativo è un aspetto molto importante in quanto una soluzione a lungo termine permette di prevenire ulteriori conflitti ed evitare i costi e le incertezze di un processo. A rendere l'accordo duraturo nel tempo è soprattutto il fatto che sono le parti ad individuare e scegliere un'opzione che, componendo la situazione conflittuale, realizzi gli interessi ed i bisogni di ciascuno.

Gli alternative methods of dispute resolution (ADR), tra cui deve essere inclusa la mediazione, si caratterizzano per:

- la riduzione dei tempi e dei costi per la soluzione della controversia;
- una maggiore aderenza della soluzione alle caratteristiche peculiari della lite e al rapporto complessivo tra le parti, in prospettiva futura e con finalità preventive (laddove, il processo, invece, cristallizza il conflitto e i rapporti di offesa e difesa);
- la composizione della lite attraverso il ripristino del dialogo tra le parti;
- una migliore, più rapida ed efficace tutela dell'ambiente, favorita dall'ampio novero di soluzioni concrete che possono essere concordate nell'ambito di un procedimento di mediazione.
- la semplificazione delle procedure;
- la riservatezza.

Il contenzioso ambientale viene generalmente risolto individuando il danno ed i responsabili; sono infatti rari i casi in cui si opera un ripristino del pregiudizio ambientale cagionato. Tuttavia, sia a livello legale, che per la tutela dell'ambiente e dei posteri è oramai fondamentale ripristinare lo stato dell'ambiente previo al danno causato; ovvero, al di là delle colpe e delle remunerazioni pecuniarie, è ancor più fondamentale sistemare il problema ambientale.

Per tali ragioni, può essere preferibile in quanto più efficiente, concreto, rapido ed economico, oltre che più rispondente ai principi e alle disposizioni della più recente normativa di settore, nazionale e comunitaria, affrontare il tema nell'ambito di una procedura di mediazione.

In questo senso, l'utilizzo della mediazione, nell'ambito dei contenziosi ambientali di natura civile, può dunque costituire un approccio totalmente innovativo, di salvaguardia della salute degli ecosistemi ma anche delle attività produttive.

Pertanto, accedere a procedure conciliative in materia ambientale e con specifico riferimento alle tematiche connesse al ripristino del danno ambientale consente di:

- risolvere il problema di natura ambientale attraverso soluzioni concrete, difficilmente ottenibili – soprattutto in tempi rapidi – nelle sedi giudiziarie,

- ottenere soluzioni più aderenti alle peculiarità della lite, non imposte da un terzo ma individuate dalle parti
- soddisfare i reali interessi e bisogni delle parti sottesi alla lite,
- raggiungere l'obiettivo primario, indicato dalla normativa in materia di danno ambientale: il ripristino delle condizioni originarie,
- intervenire in modo tempestivo,
- utilizzare uno strumento attivo per la prevenzione,
- raggiungere tali obiettivi con costi inferiori (e con specifiche agevolazioni fiscali) e maggiore riservatezza,
- evitare il rischio, per gli operatori economici e gli Enti Locali, di interruzione o sospensione dei lavori, nel caso di realizzazione di opere edili e/o infrastrutturali,
- migliorare l'immagine di tutti i soggetti coinvolti e creare consenso,
- migliorare i rapporti tra le parti, a volte inesistenti, creare opportunità di lavoro e spesso nuove relazioni.

Dunque, gli obiettivi generali del progetto sono quelli di:

- impostare le relazioni tra tutti gli attori territoriali su una base di giustizia e democrazia;
- estendere la mediazione civile al caso dei conflitti ambientali per ridurre il contenzioso;
- intervenire in modo preventivo, tempestivo ed integrato;
- creare e formare nuove figure professionali e riqualificare le professionalità esistenti;

In generale, è possibile affermare che esistono alcuni principi in cui tutti gli attori devono riconoscersi per discutere di costruzione di decisioni condivise e di ricomposizione dei conflitti:

- **Fiducia.** La scarsa fiducia riguarda gli attori (proponenti, pubblica amministrazione, comitati, rappresentanti di interessi locali, ...) in un gioco che spesso dimostra di essere un "tutti contro tutti". Per rafforzare la fiducia è necessario limitare i conflitti d'interesse, rendere trasparenti i processi decisionali a partire dalla definizione di piani, programmi, sino ad arrivare ai progetti, effettuare valutazioni credibili e altro ancora. Senza fiducia, il conflitto, anche quello con poco fondamento, è destinato ad esplodere.
- **Negoziabilità e integrazione territoriale.** La non negoziabilità degli interventi promossi dai proponenti è uno dei principali motivi di conflitto, di allungamento dei tempi, di spreco di risorse. Per favorire la negoziabilità, gli interventi e i progetti devono assumere un valore territoriale, intervenendo sulla mitigazione degli impatti ambientali e sulle compensazioni ecologiche, ma non solo. L'integrazione scaturisce non solo da studi approfonditi, ma anche e soprattutto dall'interazione con attori locali, detentori spesso di conoscenze che altrimenti non sarebbero prese in considerazione.
- **Rapidità, certezza ed efficacia.** Qualsiasi proposta che permetta di ricomporre e valorizzare la conflittualità, ma che determini tempi di decisione incerti e lunghi è destinata ad essere respinta, sia dagli operatori che dal legislatore. Le soluzioni condivise, una volta individuate, devono essere stabili nel tempo e per questo, incardinate in accordi che prevedano diritti e doveri per i firmatari.
- **Inclusione e rappresentatività.** La prevenzione e ricomposizione dei conflitti richiede l'inclusione degli attori nei processi decisionali, con una forte attenzione al bilanciamento delle diverse istanze. Vanno chiarite le modalità del coinvolgimento degli attori, prevedendo delle regole di fondo cui proponenti, amministrazioni e oppositori possano fare riferimento. Devono partecipare gli attori che hanno un interesse legittimo, anche quelli maggiormente in opposizione rispetto al proponente e anche quelli non vocali e quelli che normalmente sono scarsamente rappresentati, come i futuri utenti e tax payers.

Se anche solo uno di questi principi non è riconosciuto come basilare (oppure viene utilizzato in modo strumentale) risulterà impossibile approcciarsi alla risoluzione alternativa delle dispute.

Le cause dei conflitti ambientali territoriali

Corrispondenza nelle Linee Guida:

- p.12 La mediazione dei conflitti ambientali: come e perché
a cura di Veronica Dini
- p. 19 Introduzione ai conflitti ambientali
a cura di Avanzi
- p. 35 Linee guida operative in materia di mediazione dei conflitti ambientali
ricadenti nella giurisdizione civile e in quella amministrativa

Le cause dei conflitti territoriali sono molte e spesso collegate tra loro: alcune sono imputabili a questioni contestuali, altre a questioni specifiche legate alla realizzazione di un'opera o all'implementazione di un'attività o a uno specifico processo decisionale. In generale è possibile imputare l'insorgere di un conflitto ambientale e territoriale a:

1. il livello di irreversibilità dell'opera o dell'intervento, destinata a creare un impatto aggiuntivo rispetto alle pressioni ambientali esistenti;
2. la crisi delle forme di rappresentanza (rappresentanza politica formale, rappresentanza di interessi specifici) per cui gli oppositori spesso non solo non sentono rappresentati i propri interessi, ma in alcuni casi li ritengono opposti rispetto a quelli determinati dalle relazioni tra attori politici/burocrati e proponenti;
3. la scarsa cultura alla collaborazione da parte dei proponenti, ma non solo;
4. la volontà di affrontare gli interventi in un generale clima di urgenza (e la scarsa capacità/attitudine a prevenire nuove situazioni di emergenza);
5. l'inequiva distribuzione di benefici e costi rispetto alla realizzazione di un intervento o di un'opera;
6. il carattere di pubblica utilità, spesso contestato nella sua dimensione locale e nazionale (sindrome NIABY, not in anybody's back yard, oltre a quella NIMBY, not in my backyard);
7. la Pubblica Amministrazione imbrigliata in più ruoli e quindi soggetta a conflitti d'interesse;
8. la difficoltà da parte dei cittadini di interpretare le attuali normative e leggi che regolano i processi autorizzativi;
9. la scarsa trasparenza dei processi con elevata opacità delle modalità programmatiche ed autorizzative per le opere a maggior impatto (come per esempio le infrastrutture strategiche);
10. la scarsa cultura alla trasparenza delle decisioni e all'inclusione degli attori.

I conflitti ambientali e territoriali nascono in quanto, tra le altre cose, determinano una situazione di asimmetria tra i beneficiari e chi sopporta i costi, in particolare i danni che ovviamente crescono al crescere delle dimensioni degli impianti o della percezione del rischio. Una volta illustrate le principali caratteristiche dei conflitti ambientali, risulta evidente che tali conflitti non sono solo ed esclusivamente ambientali, ma coprono un ventaglio ampio di necessità, infatti, il concetto di conflitto ambientale deve ritenersi molto ampio. L'espressione "ambientale", quindi, include tutte le fattispecie che, anche secondo uno solo dei soggetti interessati, determinano o possono determinare un impatto sul territorio, sull'ambiente e sulla qualità della vita (ivi compreso l'eventuale danno alla persona), intesi come "beni comuni".

I conflitti ambientali

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p. 75 Linea guida sulla mediazione dei conflitti ambientali - Le questioni
attinenti il danno ambientale
a cura dell'Istituto Superiore di Sanità

Per sua natura un conflitto ambientale rimanda ad un luogo e ciò permette di considerare la mediazione ambientale anche come intervento place based, ovvero come occasione per promuovere capitale sociale, civismo, cura per i beni comuni

Spesso vi sono situazioni conflittuali che evolvono in controversie giudiziarie, dall'esito imprevedibile, che hanno alla base un difetto di comunicazione e la mancanza di fiducia.

In materia ambientale, più che ad una soluzione definitiva del problema, in alcuni casi, è più realistico e forse auspicabile mirare alla costruzione di un metodo di convivenza che consenta la prosecuzione del rapporto tra le parti anche in futuro e che dia un contributo alla costruzione di una comunità fra soggetti che condividono lo stesso territorio.

La complessità, i bisogni e le criticità rilevate nel campo del contenzioso ambientale sono molteplici:

- la risoluzione di problemi connessi al diritto ambientale implica conoscenze tecniche importanti e complesse e attiene interessi, (percepiti come contrapposti) di rilevanza costituzionale;
- tra questi, in particolare, la necessità di far fronte alle difficoltà in materia di quantificazione dei danni all'ambiente;
- i conflitti ambientali impongono, quasi sempre, un intervento tempestivo e, possibilmente, preventivo in caso di danno o rischio di danno ambientale e alla salute;
- occorre riuscire a raggiungere tali obiettivi con costi inferiori (e con specifiche agevolazioni fiscali) rispetto a quelli connessi alla gestione del contenzioso giudiziario e con un grado maggiore riservatezza;
- è urgente ridurre il rischio, per gli operatori economici e gli Enti Locali, di interruzione o sospensione dei lavori o delle attività, nel caso di realizzazione di opere edili e/o infrastrutturali oggetto di contenzioso giudiziario;
- occorre gestire e contenere i fenomeni connessi alla cd. sindrome del NIMBY;
- contestualmente, bisogna poter accompagnare il cittadino nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo vedono opporsi a Istituzioni e Imprese di grandi dimensioni, per consentire un confronto paritario e profondo;
- è necessario migliorare l'immagine di tutti i soggetti coinvolti nei conflitti ambientali;
- abbiamo bisogno di maggiore trasparenza, disponibilità al dialogo, impegno etico e sostenibilità nella gestione del territorio;
- così come è fondamentale favorire la cultura del dialogo rispetto a quella del conflitto, la cura del bene comune rispetto allo sfruttamento dissennato delle risorse (esauribili) di cui disponiamo e l'accesso alle informazioni ambientali per garantire un dialogo serio e consapevole.

Infine, i conflitti ambientali e territoriali si manifestano in ambiti molto differenti:

1. Infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, aeroporti, ferrovie, porti ...)
2. Impianti di gestione dei rifiuti (discariche, termovalorizzatori, gestione di rifiuti speciali e pericolosi)
3. Processi di bonifica di porzioni di territorio inquinate
4. Produzione di energia da fonti tradizionali
5. Produzione di energia da fonti rinnovabili e generazione diffusa
6. Impianti chimici con una percezione del rischio elevata
7. Gestione aree protette

8. Grandi e piccoli progetti di trasformazione e riqualificazione urbana
9. Grandi eventi.

L'Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali:



Mapa dell'Italia



▼ Legenda

- Energia nucleare
- Estrazione mineraria e cave
- Gestione dei rifiuti
- Biomasse e conflitti legati alla terra (Foreste, Agricoltura e Allevamento)
- Energia (Fossile, Rinnovabile e Giustizia climatica)
- Gestione dell'acqua
- Infrastrutture/Cementificazione
- Turismo
- Conflitti legati alla conservazione della biodiversità
- Industria/Manifattura/Installazioni militari

Stakeholder Engagement

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p. 19 Introduzione ai conflitti ambientali

a cura di Avanzi

Legittimare gli attori locali come interlocutori in diverse fasi del processo decisionale può aiutare il proponente dalla progettazione fino ad evitare situazioni di opposizione giudiziaria, facilitando e favorendo la pratica della mediazione ambientale.

Il coinvolgimento di tutti gli attori su cui un'attività può avere un impatto è spesso ostacolato dalle paure di timing e di difficoltà operative, ma coinvolgere tutte le parti interessate attraverso l'accesso alle informazioni e la partecipazione locale a diversi livelli non solo aiuta a prevenire i conflitti, ma anche a gestirli. Lo stakeholder engagement è allo stesso tempo una strategia progettuale e uno strumento per ridurre o risolvere un conflitto locale. Questo strumento consente di condividere e negoziare le attività con tutti gli attori coinvolti, non solo quelli istituzionali. I vantaggi di questo approccio sono così evidenti che è diventato obbligatorio dal 26 marzo 2001, giorno in cui l'Italia ha firmato la Convenzione di Aarhus, pilastro europeo sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

La Convenzione sottolinea che:

1. ai cittadini deve essere data la possibilità di partecipare ai processi decisionali fornendo loro tutte le informazioni necessarie almeno in materia di ambiente;
2. un miglior accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico possono migliorare la qualità e l'applicazione delle decisioni.

La Convenzione si basa pertanto su tre pilastri:

- l'accesso alle informazioni ambientali ad ampia scala;
- la partecipazione dei cittadini nelle scelte che riguardano la qualità ambientale presente e futura;
- il miglioramento sistematico all'accesso alla giustizia.

Grazie al coinvolgimento degli attori si riducono le asimmetrie informative, si responsabilizzano i cittadini sui problemi che il progetto intende risolvere, si identificano soluzioni creative cui il proponente e la sua coalizione non hanno pensato ed emergono istanze non conosciute o non chiaramente note.

Le diverse fasi

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.12 La mediazione dei conflitti ambientali: come e perché

a cura di Veronica Dini

p. 19 Introduzione ai conflitti ambientali

a cura di Avanzi

p. 35 Linee guida operative in materia di mediazione dei conflitti ambientali

ricadenti nella giurisdizione civile e in quella amministrativa

a cura di Nicola Giudice, Stefania Lattuille, Elvio Raffaello Martini, Marianella Sclavi

I. L'avvio del percorso

Un soggetto (persona fisica o giuridica, ente pubblico, associazione, comitato, ecc.), utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.conciliazione.com, presenta all'Organismo un'istanza con i propri dati, l'oggetto del conflitto, le parti coinvolte, i soggetti potenzialmente interessati, così come ulteriori informazioni ritenute utili. L'Organismo, ricevuti dall'istante i primi dati degli interlocutori, li contatta personalmente, comunicando la volontà della parte istante di voler trattare la questione davanti a un mediatore e verificando la disponibilità delle altre parti a partecipare alla stessa.

II. La conduzione della mediazione

I tempi

L'intero procedimento di mediazione non dovrebbe durare più di 3 mesi dal momento in cui una delle parti invita le altre a sedersi al tavolo della mediazione. Ovviamente il termine è prorogabile di comune accordo tra le parti ed è possibile che alcuni casi rendano necessaria una durata superiore. Nell'ambito dei conflitti ambientali il tempo è una variabile di particolare peso, tuttavia, è in particolar modo nella fase decisionale che è necessario immaginare tempi non sempre rapidi, soprattutto nel caso in cui siano coinvolti soggetti istituzionali (Comune, Provincia, Regione) o parti molto strutturate (ad es. una multinazionale).

La consulenza tecnica

Pur nell'ambito di una procedura flessibile, resta ferma, data la complessità delle tematiche affrontate, la necessità di rendere queste comprensibili a tutti i partecipanti anche negli aspetti tecnici e/o scientifici. Il contenuto della consulenza non ha finalità decisorie e non è vincolante, ma ha il mero scopo di condurre le parti alla stipulazione di un accordo consapevole.

La riservatezza e la trasparenza

Vi è un elemento tipico della mediazione che, nel contesto ambientale, deve essere attentamente valutato: si tratta della riservatezza, tratto distintivo di ogni confronto davanti ad un mediatore il quale può, sempre in via riservata, raccogliere le confidenze di ciascuna parte senza poterle riferire ad altri, salva espressa autorizzazione.

È bene tuttavia specificare come non si debba confondere la conduzione delle trattative, che possono e devono, almeno nei limiti consentiti dalla legge, essere riservate, con l'esito della trattativa medesima che deve essere non solo resa pubblica ma che deve anche essere adeguatamente comunicata.

I costi

Nella fase sperimentale si è fatto riferimento al tariffario del Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano

In taluni casi va, poi, considerata l'eventualità che i costi di partecipazione alla mediazione possano non essere affrontati dalle c.d. "parti deboli" (ad es. associazioni ambientaliste, comitati di cittadini). Occorre, in effetti, prendere atto del fatto che, spesso, i contendenti nelle vertenze ambientali hanno risorse asimmetriche. La mediazione è percepita anche come un'alternativa molto meno costosa al contenzioso. Ma ciò è vero solo nelle vertenze meno complesse, in cui il numero dei contendenti e le questioni da affrontare sono limitate.

III. Dopo la mediazione

Quando la mediazione ha successo le parti assumono impegni che riguardano azioni future, da compiere, e che sono indicate nel documento sottoscritto. A questo punto la mediazione è formalmente conclusa. Tuttavia, l'esecuzione corretta delle decisioni assunte costituirà la prova della sua efficacia.

In poche parole, se è importante quello che le parti sottoscrivono al termine del processo di mediazione, saranno soprattutto i comportamenti successivi a dire se la controversia è stata efficacemente risolta. Pertanto, sarebbe opportuno che nell'accordo di mediazione fossero previste modalità condivise di controllo e monitoraggio degli impegni assunti, oltre che di risoluzione delle controversie che dovessero emergere in fase esecutiva.

A tal riguardo potrebbe essere utile prevedere ed indicare nel documento sottoscritto una cadenza di incontri di follow up che, oltre ad avere una funzione di monitoraggio delle decisioni, mantengano vivi i rapporti fra le parti.

La mediazione ambientale demandata dal giudice

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.48 Linee guida per la mediazione ambientale demandata dal Giudice
a cura della Camera arbitrale di Milano

L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 28/2010 prevede che il Giudice disponga la mediazione, considerata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, anche in sede di appello, comunque prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, quando questa non è prevista, prima della discussione. La norma pertanto assegna al Giudice un ruolo importante, ovvero non solo la verifica del superamento della condizione di procedibilità per le cd. materie obbligatorie previste dal 1° comma, ma anche di 'ordinare' alle parti di partecipare ad un incontro con un mediatore anche per le materie di per sé non obbligatorie, come ad esempio quella ambientale.

Al riguardo si fa riferimento alle controversie in materia di:

- danni ambientali o comunque danni patrimoniali e/o non patrimoniali derivanti da fatti illeciti risarcibili,
- danni da immissioni intollerabili,
- danni derivanti da attività pericolose o cose in custodia

In generale, per i Giudici, inviare le parti in mediazione significa:

- dare alle parti l'opportunità di valutare approfonditamente soluzioni conciliative avanti ad un professionista appositamente formato per aiutarle in tal senso;
- permettere alle parti in lite di essere protagoniste del loro confronto e del loro negoziato tramite l'utilizzo di uno strumento che consente di ottenere soluzioni ritagliate su misura e quindi stabili e durature;
- definire e risolvere più controversie, solitamente in una fase iniziale;
- consentire una migliore gestione di tempi e delle risorse della giustizia, oltre alla riduzione dei carichi di lavoro.

Anche la mediazione demandata dal giudice rimane una procedura riservata tranne l'esito, che può essere relativo al raggiungimento, o al mancato raggiungimento di un accordo. In caso di mancato accordo sulla prosecuzione della mediazione al termine del primo incontro con il mediatore, viene indicato il nominativo della parte che vi si oppone.

Data la peculiare natura del conflitto ambientale, si ritiene che esperire la mediazione a causa appena iniziata consenta un maggior risparmio in termini di tempo e di costi, nonché di gestire e calibrare il conflitto: coinvolgere tutti i portatori di interesse; costruire uno spazio di dialogo e confronto; quindi ridurre le asimmetrie informative.

Oltre ai benefici per la risoluzione in sé della controversia, l'azione del giudice di demandare il conflitto alla sede di mediazione comporta una serie di effetti molto importanti per la corretta soluzione delle controversie in ambito ambientale. In primo luogo, viene alleggerito il carico di lavoro per l'apparato giudiziario che può dunque dirimere più efficientemente tutte le controversie che non vetrino sui diritti disponibili (ad esempio illeciti penali che comprendono anche i crimini contro l'ambiente). In secondo luogo, che sia un'autorità giudiziaria a mandare le parti in mediazione (che molto spesso comprendono pubblica amministrazione ed enti pubblici di vario genere) dà agli enti pubblici più margine di azione per poter risolvere un conflitto trovando soluzioni creative ed innovative. Infine, ogniqualvolta un giudice demanda una controversia ambientale alla sede della mediazione, innalza lo status di quest'ultima come metodo efficiente per la risoluzione di controversie tanto complesse ed articolate, difficilmente risolvibili in sede di giudizio. In questo senso, il giudice diventa motore di propulsione di un circolo virtuoso.

Il Documento Tecnico per la Certificazione della Mediazione Ambientale

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.63 Verso la mediazione dei conflitti ambientali

Documento Tecnico

a cura di Certiquality

Al fine di valorizzare, anche sotto il profilo della comunicazione, l'impegno degli Enti, pubblici e privati, che intendono fare ricorso a procedure non contenziose per la risoluzione dei conflitti ambientali, è stato affidato a Certiquality il compito di redigere un Documento Tecnico (DT).

Il DT è finalizzato al rilascio di un'attestazione di «aderente alla mediazione ambientale » per organizzazioni pubbliche e private ed è dunque il riferimento per le organizzazioni, pubbliche e private, che desiderino disporre di una valutazione indipendente del proprio sistema organizzativo ed ottenere un'attestazione del proprio impegno nel privilegiare il ricorso alla mediazione in caso di controversie ambientali. La conformità legislativa in materia ambientale e paesaggistica, pur non essendo specifico dei requisiti del presente DT e delle relative verifiche, costituisce comunque elemento indispensabile al fine di garantire la credibilità, trasparenza ed effettività di un sistema organizzativo orientato alla adozione dello strumento della mediazione ambientale.

Parere Preventivo IAP sulla comunicazione di conformità

a cura di IAP

Dopo aver richiesto e conseguito l'Attestazione di conformità al Documento Tecnico, "Mediazione Conflitti Ambientali", le Organizzazioni richiedenti, possono sottoporre all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria – IAP (www.iap.it) la campagna di comunicazione ideata, in forma definitiva ma non ancora diffusa, affinché lo IAP ne verifichi la correttezza e la congruità rispetto ai termini dell'attestazione ricevuta.

Lo IAP verifica quindi la campagna di comunicazione alla luce dei principi e delle norme del "Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale" IAP, al fine di ancorare la comunicazione a condivisi canoni di correttezza per la tutela dei consumatori e delle aziende.

Quest'ultima rilascia in seguito pareri sulla conformità della comunicazione, con particolare attenzione – in questa specifica procedura - alla corrispondenza della comunicazione con l'Attestazione di conformità. Il parere viene espresso sotto riserva della validità e completezza dei dati e delle informazioni fornite dalla parte richiedente e non investe profili di mera natura concorrenziale.

La mancata osservanza del divieto di uso dell'attestazione, e/o l'uso improprio della comunicazione relativa all'Attestazione, comporta il ritiro dell'Attestazione e del relativo marchio da parte dell'Ente certificatore, come previsto dalle specifiche che disciplinano le attività di verifica dei requisiti del DT e di rilascio e mantenimento dell'Attestazione, accettate dall'Organizzazione richiedente.

Il danno ambientale

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.75 Linea guida sulla mediazione dei conflitti ambientali - Le questioni
attinenti il danno ambientale
a cura dell'Istituto Superiore di Sanità

Il concetto di danno ambientale è ampiamente trattato dalla dottrina giuridica, sia a livello comunitario con la direttiva 2004/35/CE che a livello nazionale di settore nel Trattato Unico sull'Ambiente.

L'art. 300 del TUA contiene la definizione di danno ambientale e l'integrazione della normativa comunitaria:

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
 - a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria [... omissis ...];
 - b) alle acque interne [... omissis ...];
 - c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali [... omissis ...];
 - d) al terreno [... omissis ...].
- per danno ambientale.

Il concetto di danno ambientale è dunque molto ampio e comprende tantissimi settori (acqua, suolo, aria, specie, habitat protetti) e diverse grandezze (reversibile - non reversibile - danno alla biodiversità).

Inoltre, è importante ricordare che l'ambiente è un bene naturale, comune e meritorio, e che quindi costituisce un bene di tutti che deve essere tutelato dalle nostre autorità.

Quindi, è fondamentale non solo tutelare l'ambiente ma anche, come visto precedentemente, ripristinare il danno causato. Queste due azioni fondamentali, tuttavia, non sono assolutamente semplici. Uno dei primi motivi è che è difficile quantificare il danno ambientale; non solo in sé (quanto danno è stato causato all'ecosistema e che ripercussioni avrà sulle generazioni future), ma anche a livello monetario (è molto complesso monetizzare uno stravolgimento delle risorse locali per esempio). In un secondo momento, è difficile scegliere la migliore opzione per il ripristino; ovvero, una volta individuato il valore del danno, come si fa a sistemarlo, a ridare valore ad un'area che ha patito uno scombussolamento ambientale? Data la necessità di oltrepassare questi ostacoli, questo gruppo di lavoro ha generato delle linee guida per quantificare il danno ambientale e per operar la scelta migliore a livello di ripristino. Per fare ciò, è stato analizzato il progetto REMEDE.

In seguito alla Direttiva 2004/35/CE l'unione europea ha finanziato il progetto "Resource Equivalency Methods for Assessing Environmental Damage in the EU" – REMEDE, finalizzato a sviluppare le linee guida per la valutazione e riparazione del danno ambientale.

Le linee guida sviluppate dal progetto REMEDE individuano 5 fasi per valutare e riparare il danno ambientale:

1. Valutazione preliminare: effettuata allo scopo di comprendere se al caso considerato è possibile applicare i metodi di equivalenza e per definire il dettaglio delle informazioni da acquisire;
2. Determinazione e quantificazione del Debito: in questa fase vengono individuate le risorse ed i servizi impattati, direttamente ed indirettamente dall'evento dannoso, e viene quantificato il loro decremento rispetto alla baseline;
3. Determinazione e quantificazione del Credito: in questa fase vengono individuate le possibili tecnologie di riparazione e vengono valutati i benefici da esse introducibili;

4. Dimensionamento degli interventi di riparazione: gli interventi vengono dimensionati nello spazio e nel tempo in modo da annullare il Debito;
5. Pianificazione degli interventi e Monitoraggio: dopo aver dimensionato gli interventi di riparazione questi devono essere dettagliatamente pianificati ed eseguiti monitorandone i risultati nel tempo.

La durata e i tempi connessi alla realizzazione del Progetto di mediazione dei conflitti ambientali hanno consentito agli scriventi di elaborare alcune raccomandazioni. Il Gruppo di lavoro ha peraltro individuato i temi e l'oggetto delle raccomandazioni che ci si riserva di sviluppare nel prosieguo del progetto e che potranno essere adottate sia nei procedimenti di mediazione che in sede di contenzioso.

Sulla base delle linee guida sono state pensate 6 raccomandazioni, che in questa sede sono solo citate, ma che sono ampiamente sviluppate ne "La mediazione dei conflitti ambientali; linee guida operative e testimonianze degli esperti"

Raccomandazioni:

1. Nozione di danno ambientale
2. Ricostruzione dell'evento lesivo
3. Individuazione degli interessi lesi
4. Tecniche di qualificazione e quantificazione del danno ambientale
5. Tecniche di ricostruzione del nesso causale
6. Individuazione delle modalità di ripristino, mitigazione e compensazione del danno

I primi risultati della sperimentazione

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.110 Primi risultati della sperimentazione

Il Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano ha gestito, nel corso dei 15 mesi della sperimentazione, 16 casi di mediazione attinenti vicende in materia ambientale.

Siccome i casi sono stati gestiti dal Servizio nell'arco temporale del progetto l'esito di alcuni di essi è ancora incerto trattandosi di procedimenti ancora in corso.

Di questi 16 casi:

- in 3 casi è stato raggiunto un accordo,
- in 2 caso è cessata la materia del contendere
- in 4 casi le parti non si sono sedute al tavolo o, comunque, hanno deciso di non avviare la mediazione
- in 1 caso non è stato raggiunto l'accordo
- 6 casi la mediazione è ancora in corso

Questo progetto ha goduto di partners e sostenitori che hanno sottoposto controversie ambientali all'organismo. Metà delle controversie provengono dai sostenitori del progetto, mentre l'altra metà è pervenuta in modo indipendente. Di questo secondo gruppo, in 3 casi le parti non avevano una reale consapevolezza della dimensione «ambientale» della lite.

Le controversie trattate presentano tipologie di liti molto varie, ad esempio:

- lite tra un E.L. e società multiutility sugli aumenti da applicare alle tariffe del teleriscaldamento;
- conflitto tra comitato di cittadini e un Comune circa la possibile realizzazione di una costruzione in un'area verde;
- lite tra due soci circa l'opportunità di ricorrere contro la decisione di un TAR sull'avvio di centrale a biomasse;
- lite tra tre imprese relativamente ai costi e alle modalità di una bonifica.

Questo primo anno ci ha consentito di toccare con mano alcune caratteristiche dei conflitti ambientali esposti sopra: la pluralità delle parti coinvolte, la complessità delle vicende e la varietà degli interessi coinvolti. Infatti, in metà dei casi affrontati, si sono seduti al tavolo della mediazione tre o più parti. Nel totale complessivo delle mediazioni sono stati coinvolti 5 privati / comitati di cittadini, 3 associazioni, 12 imprese e 17 enti pubblici.

Le parti hanno quasi sempre partecipato personalmente alla mediazione, sempre assistite dai legali e l'approccio del mediatore nei casi ambientali, fino ad ora, non è risultato essere particolarmente differente dalla gestione dei casi di mediazione civile e commerciale "tradizionale".

Questo esperimento ci ha dato modo di confermare l'efficacia della mediazione nel migliorare la comunicazione tra le parti e nell'aiutare le parti a negoziare meglio soluzioni ed è stato un'eccellente occasione per condividere informazioni che, prima della mediazione, non erano conosciute.

Il modello di Restorative Justice

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.124 Per un modello di *restorative justice* in ambito penale ambientale
a cura del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica
criminale (CSGP), Università Cattolica del Sacro Cuore

Secondo John Braithwaite, la restorative justice, o giustizia riparativa è:

... un processo in cui tutti i soggetti colpiti da un'ingiustizia hanno l'opportunità di discutere di come sono stati colpiti dall'ingiustizia e di decidere che cosa dovrebbe essere fatto per riparare il danno. Con la criminalità, la giustizia riparativa è l'idea che, poiché il crimine fa male, la giustizia dovrebbe guarire. Ne consegue che le conversazioni con coloro che sono stati feriti e con quelli che hanno inflitto il danno deve essere al centro del processo.

In un processo di giustizia riparativa, i cittadini che sono stati colpiti da un crimine devono assumere un ruolo attivo nell'affrontare quel crimine.

La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato definisce la giustizia riparativa come: “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale (art. 1, lett. d).”

Partecipare attivamente, insieme – reo, vittima e comunità –, in modo libero e volontario per riparare le conseguenze del reato, in modo da reintegrare nella società sia il reo sia la vittima e ricostruire un futuro di osservanza dei precetti penali: sono questi gli aspetti salienti della giustizia riparativa.

Per quanto riguarda lo svolgimento, i programmi di giustizia riparativa in ambito penale ambientale non si discosta da quello tipico, sintetizzabile in sei fasi fondamentali:

- l'invio del caso;
- i colloqui preliminari individuali dei mediatori con tutti i soggetti coinvolti;
- l'incontro riparativo (mediazione, incontro allargato, ecc.);
- lo svolgimento delle eventuali attività riparative e conformative;
- il monitoraggio sul programma a distanza di qualche tempo;
- la comunicazione delle attività comunque svolte e degli impegni assunti al soggetto inviante, quando si tratti dell'autorità giudiziaria o di altra istituzione pubblica.

Il modello ideato per il progetto, molto più ampio e dettagliato, per ragioni di complessità e assoluta innovatività, non è stato sperimentato nella prima fase di progetto. Il modello di restorative justice, elaborato nel contesto del diritto penale ambientale vuole affrontare il tema del ripristino ambientale e sociale dopo un danno ambientale in ambito penale (crimini ambientali). Come noto, i conflitti ambientali di natura penale sono statisticamente meno frequenti ma coinvolgono interessi di rango costituzionale di eccezionale rilievo e contengono domande di Giustizia complesse e profonde. Non solo, sono proprio i casi eclatanti di disastro ambientale quelli che danno origine ai conflitti sociali, culturali ed economici più profondi. Quelli in cui, maggiormente, occorre ricostruire la comunanza.

Naturalmente, il tema doveva essere affrontato con cautela e con un (ulteriore) cambio di prospettiva, tenendo conto della scarsità delle fonti normative e delle esperienze esistenti: è stata dunque studiata la fattibilità di programmi di restorative justice, promossi dalle Nazioni Unite e da altri organismi internazionali, sulla base del sistema penale e processuale italiano e delle soluzioni normative accolte in altri ordinamenti, laddove disponibili. Ed è stato elaborato un Modello operativo, che potrà trovare applicazione sperimentale nella fase successiva di prosecuzione del progetto.

Le pubbliche amministrazioni e la mediazione ambientale

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.195 La mediazione delle controversie ambientali

a cura di Michele Giovannini

Uno degli ostacoli più grossi da superare quando si parla di mediazione ambientale è il presunto antagonismo tra l'interesse pubblico e l'utilizzo di una procedura di mediazione. Le mediazioni ambientali presentano spesso interessi pubblici che hanno come attori/ rappresentanti i relativi enti pubblici. In realtà il conflitto non sussiste, anzi, sono proprio le caratteristiche ontologiche dei procedimenti negoziati che consentono l'emersione di quei profili di pubblica utilità che altrimenti verrebbero tralasciati una volta che il conflitto giunge al cospetto del giudice.

Al tempo stesso, tuttavia, in assenza di una norma legittimante, il fatto che possa essere conveniente, nell'interesse pubblico, gestire una controversia in sede di mediazione, dovrà essere accertato caso per caso, a seconda delle caratteristiche del conflitto.

Se dunque l'assenza di una norma legittimante non sembra costituire un ostacolo insormontabile per permettere all'amministrazione di instaurare la procedura di mediazione, sussiste però almeno un profilo critico: la Pubblica Amministrazione non può del tutto prescindere da prassi consolidate, né tanto meno fuoriuscire da vincoli procedurali; e neppure assecondare una sorta di autoesenzione dalle responsabilità giuridiche e prima ancora politiche che gravano sull'amministrazione e sui soggetti che agiscono in nome e per conto di essa.

Perché una procedura di mediazione si instauri correttamente, le parti coinvolte devono prestare il proprio consenso, cioè manifestare genuinamente la volontà di sottomettersi alla procedura per verificare la possibilità di accordarsi. Ma l'amministrazione non sempre risulta genuinamente interessata alla definizione anticipata di una controversia ambientale ed anzi, in ragione della natura asimmetrica dei rapporti di forza con il privato e del timore del dirigente pubblico circa le possibili conseguenze sul piano della propria personale responsabilità, è spesso indotta ad una scarsa cooperazione.

Per ovviare a ciò, sarebbe utile verificare la possibilità di incentivare le amministrazioni all'utilizzo della mediazione. Del resto la pubblica amministrazione, ben lungi dall'essere unicamente parte di un conflitto, è piuttosto il soggetto al quale l'ordinamento ha affidato il compito di farsi promotore e garante dei diritti delle collettività interessate, la cui complessità ed estensione eccede la singola vicenda conflittuale.

In quest'ottica, l'amministrazione che non si sottopone alla procedura di mediazione accetta consapevolmente la crescita dei "costi esterni" della propria azione, cioè dei costi cui il pubblico va incontro: sentendosi esclusi, questi soggetti sono spinti ad adottare strategie di resistenza e contrasto. Su questo aspetto può cogliersi il significato più profondo della mediazione utilizzata per risolvere le controversie ambientali che diviene strumento, da un lato, di inclusione degli attori coinvolti e, dall'altro, di legittimazione ex post dell'esercizio del potere politico-amministrativo.

Nel momento in cui l'autorità acconsente allo svolgimento della procedura di mediazione, non fa altro che riappropriarsi di una funzione che già le appartiene, quella di sintesi e bilanciamento dei diversi interessi della collettività. In definitiva, la mediazione implica il ricorso ad un modello differente da quello del procedimento amministrativo tradizionale inteso quale *modus operandi* cardine del farsi della volontà amministrativa.

Altro punto fondamentale su cui riflettere, connesso al precedente ma rilevante ai fini della stipulazione dell'accordo finale, è il problema della responsabilità del funzionario pubblico che

impegna l'amministrazione aderendo all'ipotesi di accordo. Sul punto, come noto, l'ordinamento contiene una serie non trascurabile di disincentivi di carattere normativo. Il problema nasce dal fatto che l'accordo finale non passa necessariamente attraverso l'accertamento della legittimità giuridica delle pretese formulate dalle parti. In questo contesto vi è il rischio che la Procura della Corte dei conti, insospettata dalla scelta di addivenire ad una mediazione (scelta che reca insita la rinuncia a far valere le proprie prerogative giuridiche in sede giurisdizionale), attivi un procedimento nei confronti del soggetto che ha stipulato l'accordo per accertare se la definizione anticipata della lite abbia eventualmente provocato un danno all'erario. Ma non solo, potrebbe sussistere il rischio opposto: che la scelta di non andare in mediazione e di andare in giudizio (più costoso e lungo) possa insospettire la Procura. Il rischio che un rappresentante della P.A. corre sia partecipando che non, peraltro, è direttamente proporzionale alla complessità giuridica delle controversie ambientali e alla natura multiforme degli interessi ad esse sottesi. In questo caso, potrebbe avere molta influenza il giudice civile, demandando le controversie ambientali alla mediazione e di conseguenza dando più margine d'azione alle P.A.(cfr. "la mediazione demandata dal giudice")

Il *Dispute System Design* applicato alla materia della tutela ambientale

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.213 Il *dispute system design* applicato alla materia della tutela ambientale
a cura di Daniela D'Adamo

Il *Dispute System Design* (D.S.D.) consiste nell'implementazione, da parte di un'organizzazione e attraverso lo studio e l'analisi delle dispute che la coinvolgono - sia che sorgano al suo interno, sia che derivino dai rapporti con altre organizzazioni -, di un sistema di strumenti specifici di prevenzione, gestione e risoluzione delle controversie. Il prodotto di tale procedura è definito *Conflict Management System* (C.M.S.).

L'implementazione del modello si colloca nell'ambito del già normato strumento della mediazione; ne consegue che i contorni e i limiti, all'interno dei quali è possibile adattare la procedura in esame, sono previamente imposti dalla legge. Il *Dispute System Design* consente di individuare il modello mediazione di volta in volta più idoneo alla risoluzione dei vari tipi di conflitto che possano sorgere in un contesto organizzativo. Posto che non esiste un'unica soluzione per tutti i tipi di controversie, il designer deve seguire diversi passi al fine di determinare quali procedimenti siano i più adatti sulla base delle specifiche circostanze del caso.

Allo scopo di perfezionare il modello implementato, è prevista, a seguito della sperimentazione, la possibilità di procedere alla revisione delle Linee Guida Operative. Le criticità riscontrate, come quella dispiegata nel capitolo precedente riguardo alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni, potranno trovare, in tale sede, adeguato approfondimento e opportuna soluzione.

La mediazione ambientale all'estero

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.226 La mediazione dei conflitti ambientali in Europa e negli Stati Uniti d'America

a cura dell'Università degli Studi di Milano

Sia a livello di Unione europea che di singoli paesi – una specifica disciplina normativa sulla mediazione ambientale non è prevista. Nella prassi, tuttavia, procedure di mediazione ambientale sono state sperimentate in diversi paesi.

Mentre negli USA e in Canada la mediazione ambientale viene inserita nell'ambito della più ampia gamma di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR: Alternative Dispute Resolution) nel contesto europeo le modalità, e le finalità, sembrano un po' differenti. L'esperienza anglosassone è infatti connotata da una tradizionale rete di partecipazione sociale alle tematiche ambientali e da forme di partecipazione diretta della cittadinanza sufficientemente organizzate, mentre nei paesi di cultura giuridica germanistica sono preferite scelte istituzionali che delegano alla pubblica amministrazione il compito di favorire soluzioni concertate con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali.

Nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rientra l'obbligo di "promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie per trovare soluzioni efficaci in via amichevole per le controversie in ambito ambientale" entro il 2020. Nel documento di valutazione di impatto che accompagna la proposta, la Commissione riconosce che non tutti gli Stati membri praticano la mediazione ambientale e che il panorama normativo a livello nazionale è molto variegato. L'art. 2 della decisione 2013/1386 i seguenti obiettivi prioritari:

- a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
- b) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
- c) proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;
- d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'applicazione;
- e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'Unione;
- f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
- g) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
- h) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
- i) aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

La promozione della risoluzione stragiudiziale delle controversie ambientali fa parte dell'obiettivo di cui alla lettera d).

Nonostante l'apertura all'istituto della mediazione ambientale che la decisione citata esprime, e l'ambizione, peraltro appena accennata, di elaborare una normativa comune, applicabile a tutti gli Stati membri, al momento attuale l'Unione europea non ha ancora adottato disposizioni specifiche in materia. L'Unione europea può adottare disposizioni vincolanti solo nelle materie che le sono attribuite dai Trattati e solo nella misura in cui la sua azione possa realizzare meglio gli obiettivi stabiliti dal Trattato rispetto all'azione dei singoli Stati membri. Secondo il TFUE, la politica dell'Unione in materia di ambiente "mira a un elevato livello di tutela" ed "è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'". È interessante però sottolineare come la materia di ambiente sia una competenza dell'Unione concorrente con gli Stati membri (art. 4 TFUE). Ciò significa che sia

l'Unione, sia i suoi Stati membri sono tenuti a perseguire “un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente” (art. 3 del Trattato sull'Unione europea – TUE). In altre parole, Stati e Unione contribuiscono, ciascuno con la propria normativa alla tutela dell'ambiente. Così, se la promozione della soluzione stragiudiziale delle controversie in materia ambientale è identificata come uno dei mezzi che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi ambientali dell'Unione, non è azzardato sostenere che, anche in assenza di una specifica normativa dell'Unione, ogni Stato debba quanto meno prendere in seria considerazione tale possibilità.

In molti paesi europei, dove si moltiplicano esperienze concrete e si costituiscono organismi professionali, il ricorso alla mediazione in materia ambientale è una pratica emergente. In Francia diverse imprese, come Réseau Ferré de France (le ferrovie) e EDF (il principale ente per l'elettricità del paese) hanno gruppi di mediatori specializzati nella gestione dei conflitti ambientali. Secondo Sophie Allain la mediazione ambientale è una prassi in sviluppo in quasi tutti i paesi europei, dove però si distinguerebbe poco dalle iniziative che promuovono la partecipazione del pubblico.

Il caso francese appare particolarmente interessante perché unisce la ricerca della mediazione alla prevenzione del conflitto tramite forme di partecipazione civica a diversi livelli. Infatti l'ordinamento francese insiste in linea generale sugli aspetti partecipativi in sede di elaborazione delle decisioni pubbliche aventi un potenziale impatto ambientale al fine di evitare il conflitto. Infatti, il discorso (e la prassi) vertono in generale sulla partecipazione pubblica dei cittadini e delle associazioni e dunque sull'esercizio dei diritti costituzionali o legislativi di partecipazione civica. Vi è una forte sensibilità per i temi ambientali – fin dal testo costituzionale – ed un fiorente associazionismo in materia di mediazione ambientale. Dal punto di vista normativo non vi è una menzione specifica nella legislazione anche se vi sono disposizioni sulla mediazione in generale.

Esistono istituzioni pubbliche, dotate di autonomia, chiamate a fungere da “mediatori” tra la pubblica amministrazione o gli erogatori di pubblici servizi e i cittadini o consumatori che ritengano violati i loro diritti, in molti casi il termine che la lingua francese usa per queste figure è proprio quella di médiateur. In Francia, si ritengono comprese nella mediazione ambientale non solo le attività chiamate a risolvere un conflitto già in essere ma anche quelle finalizzate a prevenirlo (anche tramite la partecipazione).

Per quanto riguarda la normativa e le competenze che incidono sull'ambiente, dal punto di vista della legislazione, il quadro normativo è stato semplificato ed accorpato nel Codice dell'ambiente (Code de l'environnement) a partire dal 1989. La materia ambientale è trattata anche a livello costituzionale: la Carta sull'ambiente adottata nel 2004 è stata infatti aggiunta come appendice alla Costituzione con legge costituzionale del 1 marzo 2005.

Anche se, la giustizia amministrativa in Francia è di facile accesso per i cittadini (accesso gratuito, senza la necessità di essere rappresentati da un legale) lo stesso Consiglio di Stato ha sollecitato una riflessione per l'introduzione di meccanismi extra giudiziali di risoluzione delle liti in ambito amministrativo, soprattutto in casi di situazioni comuni o con impatto generale, o in questioni complesse con conseguenze potenzialmente ampie.

I diversi strumenti utilizzati in Francia sono i seguenti:

- ✚ Il dibattito pubblico, patrocinato o gestito dalla Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico (Commission Nationale du Débat Public). La Commission nationale du débat public (CNDP) è un'autorità amministrativa indipendente incaricata di assicurare la partecipazione del pubblico ai processi di elaborazione di progetti di sviluppo o infrastrutture di interesse nazionale, qualora presentino un forte impatto socio-economico o un impatto significativo sull'ambiente o lo sviluppo del territorio.
- ✚ La messa a disposizione del pubblico riguarda progetti, piani o programmi che hanno fatto oggetto di uno studio di impatto o di una valutazione ambientale ma non sono stati sottoposti a inchiesta pubblica.

- ✗ La procedura di concertazione messe in opera qualora vi siano operazioni di sviluppo ed urbanistiche, su iniziativa delle collettività territoriali.
- ✗ La consultazione in materia ambientale, invece, rientra nella competenza discrezionale dell'assemblea deliberante della collettività.

Nell'esperienza spagnola, la mediazione ambientale risulta assai più avanzata che in Italia, sia con riguardo alla prassi, particolarmente vivace delle Comunidades autónomas, che con riferimento alla dottrina, la quale, partendo dall'analisi empirica di alcuni casi, ha di recente elaborato una sorta di "protocollo metodologico" da applicarsi ai conflitti socio-ambientali.

La mediazione ambientale, è stata utilizzata in Spagna in vari casi che hanno avuto ad oggetto scelte di opere pubbliche suscettibili di impattare, in modo talora anche molto significativo, sui territori coinvolti. Vengono creati dei comitati per la promozione di informazioni corrette e trasparenza oppure come spazio per dare la possibilità di esporre il proprio punto di vista. La dottrina evidenzia in modo per noi interessante, in ragione di una vicinanza di istituti giuridici tra i due paesi, come i risultati ottenuti portino ad identificare alcuni elementi comuni e ritenuti essenziali ai processi di mediazioni. Questi sono: l'accesso a informazioni qualificate, la equa partecipazione delle parti coinvolte, la metodologia che combina ricerca con azione e partecipazione (l'esperienza nordamericana della Participatory Action Research). In particolare, nello studio si sottolinea l'importanza della figura del Mediatore ricercatore che è la figura centrale nel fornire informazioni di qualità, promuovere la formazione dei comitati d'azione, sviluppare i report accademici che rafforzino la mediazione ambientale e consegnare i risultati alle autorità rilevanti nelle decisioni pubbliche concernenti i conflitti socio ambientali.

L'estensione poi della mediazione ad un momento anche preventivo rispetto a quello della decisione amministrativa (si pensi ad esempio all'adozione di decisioni localizzative), che pare ritrovarsi nella dottrina spagnola, risulta assai interessante alla luce di un'estensione dell'ambito di applicabilità della mediazione.

In Germania, la competenza normativa in materia ambientale nel diritto tedesco è distribuita fra Bund e Länder. Essa non è poi affrontata in modo organico ma attraverso differenti normative riferite agli specifici temi (p. es.: protezione del suolo, gestione dei rifiuti). Ne deriva un quadro complicato con ampi spazi per sovrapposizioni. La maggior parte della competenza normativa, tuttavia, è nazionale, dunque del Bund. I Länder intervengono per lo più per integrare la normativa nazionale e al fine di determinare le Autorità locali di riferimento.

Per quanto riguarda la mediazione ambientale, il diritto tedesco non prevede una procedura di mediazione specificamente dedicata alla materia ambientale. Nel luglio 2012 è stata adottata la normativa generale sulla promozione della mediazione applicabile in tutti i campi del diritto anche al di fuori della materia civilistica. Essa prevede due possibilità. Nel primo caso il giudice, con il consenso delle parti, sospende il processo e indirizza le parti stesse ad un altro giudice dello stesso tribunale, figura caratterizzata da neutralità rispetto al caso e i soggetti coinvolti. Può trattarsi addirittura dello stesso giudice purché neutrale/imparziale. Nel secondo caso il giudice suggerisce la via stragiudiziale con l'ausilio di un esperto mediatore.

Nel diritto tedesco esistono altre leggi in grado di incidere sulla materia ambientale le quali prevedono la possibilità di coinvolgere una terza persona, per esempio, al fine di accelerare le procedure in materia di piano edilizio anche attraverso il coinvolgimento di cittadini e enti pubblici.

Un dato importante è che in Germania operano, invece, delle Agenzie/Istituti specializzati, per materia, nella gestione dei conflitti in materia ambientale attraverso metodi alternativi di soluzione delle controversie e procedure di mediazione. I due enti di maggiore rilievo sono la "Clearingstelle EEG", un facilitatore in materia di conflitti legati alle energie rinnovabili, e l'Organismo di conciliazione per il trasporto pubblico (Söp, "Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V.").

Nell'ordinamento statunitense il ricorso alla "risoluzione alternativa delle controversie" (Alternative Dispute Resolution, ADR) si è sviluppato diffusamente e si è consolidato sia sul piano normativo, sia sul piano giurisprudenziale, così da radicarsi a fondo – già a partire dagli anni settanta dello scorso secolo – nella cultura giuridica del Paese.

Attualmente, l'utilizzo di ADR è stato esteso a quasi tutte le controversie giudiziarie, incluse quelle penali e quelle amministrative. Nelle controversie in tema di ambiente le ADR hanno acquisito un'autonoma identità, come testimonia l'adozione di un'apposita definizione per identificarle. Si parla, infatti, di Environmental Conflict Resolution (ECR) per indicare le procedure alternative di risoluzione delle controversie ambientali che includono, in particolare, la mediation, la facilitation, l'arbitration, la conciliation, la non-binding minitrials e la early neutral evaluation. Si tratta di strumenti procedurali alternativi al processo giudiziario che sono largamente utilizzati dalle parti, sia in sede giudiziale, sia in ambito stragiudiziale.

In caso di conflitto ambientale, lo strumento a cui si ricorre con maggior frequenza è la mediation (mediazione), nella quale il neutral, cioè un terzo neutrale, assiste le parti nella gestione e nella risoluzione del conflitto. Si tratta di mediatori o facilitatori che non esprimono, di regola, alcuna valutazione od opinione, ma che aiutano le controparti ad individuare i propri interessi e le soluzioni più soddisfacenti per il maggior numero di partecipanti. Solo in via eccezionale, i mediatori possono adottare un metodo valutativo, così da offrire un'opinione tecnico-giuridica sul merito di singole questioni che, comunque, non è vincolante per le parti.

La mediazione si è rivelata particolarmente utile nella risoluzione delle controversie transnazionali aventi ad oggetto la regolamentazione delle forniture di acqua da uno Stato all'altro oppure delle emissioni di gas serra o anche il commercio di organismi geneticamente modificati.

La prima volta che è stata utilizzata la mediazione per una controversia transnazionale negli Stati Uniti risale al 1973. Il conflitto riguardava il posizionamento di una diga di contenimento dalle inondazioni del fiume Snoqualmie vicino a Seattle, Washington.

Dal 1973 in poi la mediazione è stata utilizzata per risolvere con successo numerosi conflitti che coinvolgono l'ambiente e le risorse naturali. In ambito commerciale, molte aziende preferiscono la mediazione al contenzioso giudiziario o all'arbitrato per le controversie contrattuali, come le vertenze sulle garanzie e sugli indennizzi per la contaminazione dei terreni oppure sulla conformità degli impianti industriali e delle attrezzature alle leggi ed ai regolamenti ambientali. Allo stesso modo, la mediazione è stata ampiamente utilizzata per risolvere le controversie che coinvolgono molte parti o che hanno molteplici profili di complessità, come nel caso di contese e disaccordi legati alla gestione del paesaggio o alla conservazione delle specie in via di estinzione o alla qualità delle acque dei fiumi o alla vendita del legname o ancora alla pesca per fini commerciali. La mediazione si è rivelata un metodo efficace per risolvere anche problemi specifici, come il ripristino di siti contaminati, l'autorizzazione di nuovi impianti idroelettrici o di strutture che rischiano di produrre effetti negativi su specie animali e sui loro habitat.

La judicial mediation è un tentativo obbligatorio di conciliazione/mediazione che il giudice propone nella fase iniziale del processo, mentre la mediazione stragiudiziale è affidata ad esperti qualificati che non appartengono all'apparato giudiziario. Diversi e numerosi sono i modelli di mediazione stragiudiziale: alcune mediazioni sono gestite da associazioni di settore (come l'American Arbitration Association, AAA, di cui si vedrà oltre) oppure da enti o società private che offrono servizi di risoluzione dei conflitti, mentre altre mediazioni sono invece gestite direttamente dalle Agenzie federali statunitensi attraverso procedure istituzionali dirette alla risoluzione delle liti nei propri ambiti di intervento, le quali costituiscono strumenti di attuazione di politiche federali e statali. Si pensi all'Agenzia governativa che si occupa della tutela dell'ambiente, la United States Environmental Protection Agency (EPA), che ha istituito un proprio ufficio per l'assistenza nelle ADR, il Conflict Prevention and Resolution Center (CPRC).

Spunti da alcune esperienze internazionali

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.253 Controversie ambientali e mediazione: spunti da alcune esperienze internazionali
a cura di Paolo Salvatore Nicosia

Le imprese dovrebbero tenere in debito conto la necessità di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza e, in linea generale, dovrebbero svolgere le proprie attività in modo da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile. A questo proposito, le Linee Guida invitano le imprese ad impegnarsi per migliorare il livello delle prestazioni ambientali in ogni fase della loro attività, anche se ciò non è espressamente richiesto dalle pratiche in atto nei paesi in cui esse operano.

Le Imprese Multinazionali possono generare un effetto di emulazione sulle altre imprese. Assicurare che l'ambiente dei paesi nei quali le Imprese Multinazionali operano tragga beneficio anche dalle tecnologie e dalle pratiche disponibili e innovative è un altro modo importante per sostenere le attività d'investimento internazionale su un piano più generale. In particolare, le imprese dovrebbero perseguire una serie di impegni, che per semplicità sono stati raggruppati in quattro gruppi:

- 1) sistema di gestione ambientale;
- 2) informazione e formazione;
- 3) prevedere e prevenire;
- 4) migliorare e risparmiare.

I punti di contatto nazionali (PCN): Mediazione e buoni uffici

Secondo le Linee Guida OSCE, i PCN offrono un forum di discussione e aiutano gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le altre organizzazioni non governative e le altre parti interessate a risolvere le questioni insorte, in modo efficace, tempestivo e conforme alle leggi applicabili. Nel fornire tale assistenza, le Linee Guida suggeriscono che ciascun PCN:

1. effettua una prima valutazione delle questioni sollevate, per determinare se meritino di essere approfondite, e risponde alle parti interessate;
2. qualora le questioni poste meritino di essere approfondite, il PCN offre i suoi buoni uffici per aiutare le parti coinvolte a risolverle. Nel corso delle procedure, viene mantenuto il carattere di riservatezza dei lavori.
3. alla conclusione delle procedure e dopo essersi consultato con le parti interessate, il PCN rende pubblici gli esiti delle procedure, tenendo conto dell'esigenza di tutelare le informazioni sensibili, di carattere commerciale e non, delle imprese e delle altre parti coinvolte.
4. Al fine di facilitare la risoluzione delle questioni sollevate, il PCN adotta misure appropriate per proteggere i dati sensibili, di carattere commerciale e non, nonché gli interessi degli altri stakeholders coinvolti nell'istanza specifica.

Quanto alle procedure di conciliazione/mediazione, nella concreta realizzazione dei PCN nazionali, gli stessi ad oggi ricadono in due grandi categorie: la prima, che comprende Regno Unito e Stati Uniti, nomina un conciliatore/mediatore professionista esterno per portare avanti la procedura; nella seconda, che comprende Germania, Norvegia ed Olanda, rientrano i PCN che effettuano la procedura essi stessi. In particolare il PCN svizzero ogni volta che riceve un'istanza specifica, costituisce ad hoc un gruppo di lavoro per assisterlo nella gestione del caso. Il gruppo di lavoro viene composto da persone di altri servizi che hanno familiarità con la tematica in questione. Inoltre, alcuni PCN hanno un'esperienza relativamente scarsa nel campo della conciliazione/mediazione, altri, come il Regno Unito, si caratterizzano per copiosità di interventi. A causa delle diversità in termini di prassi ed esperienza, è probabile che gli standard in materia continuino a variare da un PCN all'altro. Senza dubbio tutti

convengono che la soluzione delle controversie tramite conciliazione/mediazione è il fulcro della procedura del PCN che va promossa e ottimizzata. Il PCN italiano, al momento in cui si scrive questo contributo, sta trovando difficoltà nel promuovere il meccanismo di mediazione da loro gestito perché non tutti gli stakeholders sanno di poter e /o vogliono ricorrere ad un meccanismo conciliativo per una serie di problematiche, anche di tipo culturali. Le Linee Guida OSCE lasciano ampio margine di discrezionalità ai PCN in ordine al procedimento richiedendo, comunque, che vengano rispettati alcuni principi di riferimento: in primis, trasparenza e riservatezza; ma non tutti convengono su cosa fare quando la conciliazione/mediazione non ha successo. La prassi è divisa fra la maggioranza dei PCN che vuole effettuare un esame per valutare se vi sia stata una violazione delle Linee Guida e quelli che non vogliono farlo.

L'ambiente come diritto umano da tutelare (ONU)

Considerando il diritto all'ambiente come un diritto umano legato all'operare delle imprese, per la sua tutela il Rapporto ONU n. A/HRC/17/3160 suggerisce agli Stati di garantire (in sintesi):

- adeguati meccanismi di denuncia non giudiziari, in aggiunta a meccanismi giudiziari, nel quadro di un ampio sistema statale per il risarcimento degli abusi dei diritti umani connessi alle imprese;
- modalità volte ad agevolare l'accesso ad efficaci meccanismi di denuncia non statali nei confronti degli abusi dei diritti umani connessi alle imprese;
- per le imprese, che sia possibile intervenire precocemente sulle denunce e garantire risarcimenti diretti, per cui le imprese dovrebbero istituire meccanismi di denuncia operativi efficaci, o comunque parteciparvi, a vantaggio di singoli e di comunità oggetto di abuso;
- la disponibilità di efficaci meccanismi di denuncia deve essere garantita attraverso iniziative di settore, progetti con la partecipazione delle diverse parti interessate e programmi di collaborazione basati sul rispetto delle norme in materia di diritti umani;
- per essere efficaci i meccanismi di denuncia non giudiziari, statali e non statali, devono risultare: legittimi; accessibili; prevedibili; equi; trasparenti; compatibili con i diritti; fonte di apprendimento continuo; basati sulla partecipazione e sul dialogo.

Materiali OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa)

Sempre relativamente all'argomento della mediazione ed agli spunti che si possono trarre da esperienze internazionali conosciute e praticate dallo scrivente, dalla Decisione OSCE 3/11, relativa agli Elementi del Ciclo del conflitto, si ricava un'attenzione dei ministri alle minacce alla sicurezza ambientale, incluso il degrado ambientale, quali potenziali cause di ulteriori conflitti, per cui si chiede di aumentare capacità preventive, di facilitazione al dialogo, di mediazione e di gestione conflitto.

Dalla Guida di Riferimento OSCE sulla Mediazione e la Facilitazione del Dialogo si ricavano diverse buone pratiche che possono adattarsi all'implementazione della mediazione ambientale della Camera Arbitrale di Milano. In particolare per l'efficacia del procedimento, la Guida di Riferimento OSCE si consiglia di seguire alcuni passi fondamentali:

- Preparazione del caso (analisi, tempi e metodi e ricognizione delle risorse disponibili)
- Consenso delle parti (verso i mediatori e le parti, attraverso l'adesione iniziale e poi fiducia)
- Inclusività del procedimento (coinvolgere tutti i possibili referenti, col consenso delle parti)
- Senso di proprietà (di tutti i referenti coinvolti, lasciando che le parti siano i reali decisori)
- Comunicazione (verso l'esterno, garantendo la necessaria informazione e la riservatezza)
- Coerenza e complementarietà (se coinvolti molti mediatori, in caso nomina mediatore capo)
- Implementazione accordi (realistici, precisi, completi, sequenza di azioni e responsabili, in aggiunta a meccanismi di monitoraggio e di capacity building e garanti dell'accordo).

Il punto di vista di Legambiente Lombardia

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.286 La mediazione ambientale: il punto di vista di Legambiente Lombardia
a cura di Sergio Cannavò

Il progetto “La mediazione dei conflitti ambientali”, con capofila la Camera Arbitrale di Milano e il coinvolgimento di numerosi altri autorevoli soggetti, è stata ed è tuttora l’occasione per ragionare, discutere, approfondire ed avanzare proposte sulla mediazione dei conflitti in campo ambientale.

La mediazione è qualcosa di profondamente diverso da un procedimento giudiziario e sarebbe riduttivo considerarla come un semplice “strumento” volto a superare resistenze (burocratiche, legislative, “di sistema” o della pubblica opinione) e ad accelerare iter amministrativi di autorizzazione.

La mediazione in campo ambientale, se correttamente intesa e realizzata, può essere una straordinaria opportunità per:

- a) alleggerire il sistema giudiziario italiano, superando incertezze e rallentamenti burocratici;
- b) far emergere l’effettivo interesse generale ad una virtuosa realizzazione dello sviluppo economico attuato in armonia con l’ambiente, i territori e le comunità locali;
- c) attenuare o, meglio ancora, eliminare quelle “asimmetrie” a cui si è accennato, che “sbilanciano” i conflitti ambientali e che in alcuni casi contribuiscono ad aumentare la distanza tra le posizioni in campo, al di là delle questioni di merito.

Da queste brevissime e sintetiche considerazioni discende la necessità di addivenire in tempi rapidi ad una disciplina normativa che regoli e incentivi l’utilizzo di strumenti di ADR nel settore ambientale, volta, tra l’altro, a garantire pari opportunità e il bilanciamento delle forze tra tutti i diversi interlocutori coinvolti in questo percorso.

Il ruolo della comunicazione

Corrispondenza nelle Linee Guida:

p.288 La mediazione dei conflitti ambientali: il ruolo della comunicazione
a cura di Rossella Sobrero

Un diverso modo di comunicare e un differente approccio comportamentale possono aiutare a gestire il conflitto in modo costruttivo anche quando ci si trova di fronte a posizioni che sembrano inconciliabili.

Nel nostro Paese la comunicazione realizzata da imprese, autorità ambientali, istituzioni è troppo spesso gestita con poca professionalità. A questi problemi si aggiungono la scarsa propensione alla comprensione del pensiero altrui e la critica esercitata più nei confronti delle persone coinvolte che dello specifico problema. Gestire un conflitto ambientale significa avviare una relazione per una soluzione il più possibile condivisa; è quindi necessario avviare un percorso di ascolto che porta al dialogo, unica soluzione per arrivare a un'ipotesi che i diversi soggetti in conflitto ritengono adeguata.

Ecco alcune parole chiave per preparare e gestire, dal punto di vista della comunicazione, un percorso di mediazione dei conflitti ambientali.

- Ascolto, apertura, dialogo
- Chiarezza, semplificazione, coerenza
- Condivisione, collaborazione, partnership

Oggi la sostenibilità è una sfida epocale e senza precedenti che sta acquistando sempre più spazio nell'agenda internazionale oltre che in quella dei singoli Paesi. Grazie anche all'Agenda 2030, approvata a settembre 2015, e con l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi per i cambiamenti climatici, siglato in occasione della Cop 21, sembra che il mondo abbia imboccato il sentiero giusto. E questa nuova visione condivisa a livello internazionale dovrebbe aiutare a risolvere anche i conflitti ambientali che nascono a livello locale. Oggi, grazie alla tecnologia, tutte le fasi, dall'ascolto alla creazione di spazi di confronto, possono essere facilitate creando, per esempio, un canale di dialogo sul web sempre attivo e presidiato così da accorciare le distanze tra i diversi attori. Ma la tecnologia non basta: è necessario trovare il linguaggio giusto.

Bibliografia

- Aa.Vv., Environmental Protection through Law: Comparative Approaches, Administrative Regulations and Criminal Justice, fascicolo monografico di Jus, 2016, fasc. 1 (con introduzione di F. D'Alessandro e G. Rotolo).
- Aa.Vv., La protezione civile nella società del rischio. Procedure, garanzie, responsabilità, Pisa, 2014
- Alberton M., La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell'Unione Europea, Milano, 2011
- ANPA, 2002, Il danno ambientale ex art. 18 L.349/86. Aspetti teorici e operativi della valutazione economica del risarcimento dei danni
- Arroyo Jimenez, Autorregulación y Sanciones, Valladolid, 2008
- Austrian Federal Ministry of Agriculture and Forestry, Environment and Water Management. *Environmental Mediation in Europe: Status and Experiences*, Austria: Druckerei Berger, 2000
- Bassler, William G. – Segal Yitzchok Mediating International Environmental Tort Claims in the Shadow of the Alien Tort Claims Act in American Arbitration Association "Handbook on International Arbitration and ADR", 2 ed., JurisNet, Huntington, 2010
- Bernasconi, C., Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, Pisa, 2008
- Berry, Frances – Stiffler, Bruce – Dedekorkut, Aysin State Agency Administrative Mediation: A Florida Trial in O'Leary, Rosemary - Bingham, Lisa B. (editors) "The Promise and Performance of Environmental Conflict Resolution", Resources for the Future, Washington DC, 2003
- Besthorn, F.H., Restorative Justice in environmental restoration – Twin pillars of a just global environmental policy: hearing the voice of the victim, in Journal of Societal and Social Policy, 3(2), 2004
- Birkhoff J. E., Adler P., Barrett R. Bean M. and Ozawa C.; Managing Scientific and Technical Information in Environmental Cases: Principles and Practices for Mediators and Facilitators. Presented at the Society for Risk Analysis annual meeting, 2000
<http://www.riskworld.com/Abstract/2000/SRAam00/ab0ac025.htm>
- Birnie, P.W. & Boyle, A.E., *International Law and the Environment*, New York: Oxford Press, 1992
- Bisschop, L. - Vande Walle, G., *Environmental Victimization and Conflict Resolution: a Case-Study of e-Waste*, in Boyd C.C., *Expanding the Arsenal for Sentencing Environmental Crimes: Would Therapeutic Jurisprudence and Restorative Justice work?*, in *Environmental Law & Policy Review*, 483, vol. 32(6), 2008
- Brown H. J., Marriott A., *Environmental and public issue mediation in "ADR principles and practice"*, 3rd, Sweet & Maxwell, London, 2011

Catenacci M., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 1996

Corbetta S., *Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Criminalia*, 2014

Centonze, F., *La "normalità" dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2005

Central Intellectual Property and International Trade Court Thailand Dispute Resolution Process in Environmental Problems in "Thailand Alternative Dispute Resolution in Thailand", IDE-JETRO, Japan, 2012

Ceretti, A., *Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione*, in F. Scaparro (a cura di), *I coraggio di mediare*, Milano, 2001

Chapman, D. and W.M. Hanemann, Use of Economic Valuation to Establish Compensation under the E.C Environmental Liability Directive, paper presented at "Envecon 2004", Applied Environmental Economics Conference, Royal Society, London, 2004

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Århus, Danimarca, 25 giugno 1998

Cormick, Gerald R., The Myth, the Reality, and the Future of Environmental Mediation. *Environment*, V 24:7 pp 14-32, 1982

Corn, E., *Il principio di precauzione nel diritto penale*, Torino, 2013

Council of Europe, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters, CEPEJ(2007)13, Strasburgo, 2007

Council of Europe, Recommendation 8 on assistance to crime victims, 2006

Council of Europe, Recommendation R(99)19 concerning mediation in penal matters, Strasburgo, 1999

Cummings, R.G., D.S. Brookshire and W.D. Schulze, *Valuing Environmental Goods: An Assessment of the Contingent Valuation Method*, Rowman and Allanhd, Totowa, New Jersey, 1986

D'Alessandro, F., *La tutela penale dell'ambiente, tra passato e futuro*, in *Jus*, p. 83 ss, 2006

Daraio, G., *Il "principio riparativo" quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato applicazioni e prospettive*, in *Diritto penale e processo*, fasc. 3, pp. 357 ss, 2013

Dahrendorf R., *Il conflitto sociale nella modernità: saggio sulla politica della libertà*, Laterza, Bari, 1989

DiMento, J., - Forti, G., "Green Managers Don't Cry: Criminal Environmental Law and Corporate Strategy", in H.N. Pontell - D. Shichor (eds.), *Contemporary Issues in Crime and Criminal Justice: Essays in Honor of Gilbert Geis*, Saddle River, New Jersey, 2000.

Dryzek, J.S. & Hunter, S. (Mar 1987) *Environmental Mediation for International Problems*. *International Studies Quarterly*, V 31:1 pp 87-102.

Environmental Conflict Resolution, Resources for the Future, Washington DC, 2003

Fijalkowski, A. & Cameron, J., editors. (1998) *Trade and the Environment: Bridging the Gap*. Cameron May Ltd.

Fineschi, Andrea – Pozzi, Francesco Temi e procedure di mediazione ambientale in Consorti, Pierluigi – Valdambrini, Andrea (a cura di) "Mediazione sociale. Riflessioni teoriche e buone pratiche", Pisa University Press, Pisa, 2015, 51-69

Fisher, R.M. - Verry, J.F., *Use of Restorative Justice as an alternative approach in prosecution and diversion policy for environmental offenses*, 11 LGJ, 2005.

Fondaroli, D., *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999.

Forti, G., "Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in *Criminalia*, 2006, p. 155 ss.

Forti, G., *Tutela ambientale e legalità: prospettive giuridiche e socio-culturali*, in L. Caimi (a cura di), *Coscienza ambientale e educazione alla legalità*, Milano, 2006, pp. 29 ss.

Foster, S. (2002) *Environmental Justice in an Era of Devolved Collaboration*. *The Harvard Environmental Law Review*, 26:2 p459-498.

Gamman, J.K. (1994) *Overcoming Obstacles in Environmental Policymaking: Creating Partnerships through Mediation*. Albany, NY: State University of New York Press.

Gargani, A., *Reati contro l'incolumità pubblica*, in C.F. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro, *Trattato di Diritto Penale, Parte Speciale*, Vol. IX, tomo I, Milano, 2008.

Giavazzi, S., Art. 17 D.lgs. 231/2001, in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, 2010, Vol. III, pp. 7076 ss.

Giuffrida R. (a cura di), *Diritto europeo dell'ambiente*, Torino, 2012.

Giunta, F., *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, p. 227 ss.

Giunta, F., *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. Dir., Agg. II*, Milano, 2008, pp. 1153 ss.

Hamilton, M., *Restorative Justice intervention in an environmental law context: Garret v Williams, prosecutions under the Resource Management Act 1991 (NZ) and beyond*, 25 EPLJ, 2008, pp. 263 ss.

Italia 2010a. D.lgs. 28/2010. D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Mediazione civile G.U. 05/03/2010

Italia, 1986. Legge ordinaria del Parlamento dell'8 luglio 1986, n. 349. Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. G.U. Supplemento al n. 162 – 15 luglio 1986

Italia, 2006. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. Norme in materia ambientale. Gazzetta Ufficiale- Supplemento Ordinario n. 96 del 14 aprile 2006.

Kiss, A. & Shelton, D. (2000) International Environmental Law. New York: Transnational Publishers.

Kloppenbergh, Lisa A. Court-Annexed Environmental Mediation: The District of Oregon Pilot Project in O'Leary, Rosemary - Bingham, Lisa B. (editors) "The Promise and Performance of Environmental Conflict Resolution", Resources for the Future, Washington DC, 2003, 230- 252

Legambiente Ambiente Italia 2007. La gestione dei conflitti ambientali. L'ambiente in 100 numeri, Edizioni Ambiente, Milano, 2007

Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa) destinate alle imprese multinazionali 2011 (MISE 2012).

Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa) destinate alle imprese multinazionali: Punto di contatto nazionale svizzero. Osservazioni sulla procedura relativa al trattamento di istanze specifiche. Dipartimento federale dell'economia, formazione e ricerca. Segreteria di Stato dell'economia. Servizi specializzati economia esterna Investimenti internazionali e imprese multinazionali. Berna, novembre 2014

Mannozi, G. - Ruggieri, F., Pena, riparazione e riconciliazione: diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio (atti del Convegno di studi, Como Villa Gallia, 13-14 maggio 2005), Insubria, 2007.

Mediation and Dialogue Facilitation in the OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe). Reference Guide. OSCE Conflict Prevention Centre

Ministero della Giustizia, Stati Generali dell'esecuzione penale. Tavolo 13: Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato, Roma, 2016 [relazione finale e documenti di lavoro disponibili online: www.giustizia.it].

Morineau, J., Lo spirito della mediazione, trad. it., Milano, 20032.

Mueller, G.O., An Essay on Environmental Criminality, in S.M. Edwards - T.D. Edwards - C. B. Fields (Eds.), Environmental Crime and Criminality. Theoretical and Practical Issues, New York-London 1996, pp. 3 ss.

Napier, Christopher (editor) Environmental Conflict Resolution, Cameron May, London, 1998

Napier, Christopher (editor) The Practice of Mediation in Commercial Environmental Disputes in "Environmental Conflict Resolution", Cameron May, London, 1998, 197-208

Natali, L., Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali, Torino, 2015.

OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). Ministerial Council. Decision No. 3/11 ELEMENTS OF THE CONFLICT CYCLE, RELATED TO ENHANCING THE OSCE's CAPABILITIES IN EARLY WARNING, EARLY ACTION, DIALOGUE FACILITATION AND MEDIATION SUPPORT, AND POST-CONFLICT REHABILITATION MC.DEC/3/1, Vilnius 7 December 2011

Ozdemiroglu E., E., Kriström, B., Cole, S., Riera, P. & Borrego, D. A. 2009. Environmental Liability Directive and the use of economics in compensation, offsets and habitat banking. In: Proceedings of UK Network for Environmental Economists, London, England, March.

Pisapia, G. - Antonucci, D. (a cura di), La sfida della mediazione, Padova, 1997.

Power, Resolution 40/34 of 29 November 1985.

Prati L., 2012. , Imputabilità dell'inquinamento e nesso causale tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, Riv. giur. Ambiente, 2012, 1, 89.

Preston, B.J., The use of Restorative Justice for Environmental Crime, in Criminal Law Journal 35(3), 2011, pp. 136 ss.

R. Walters, D.S. Westerhuis, T. Wyatt (Eds.), Emerging Issues in Green Criminology. Exploring Power, Justice and Harm, New York-Basinstoke, 2013.

Rapporto del Rappresentante speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie sulla questione dei diritti umani e le imprese transnazionali e altre imprese. Principi Guida su Business e diritti umani: attuare il quadro Onu "proteggere, rispettare e risarcire" (A/HRC/17/31)

Reiss, Carmin C. Environmental Contamination Disputes in Golann, Dwight "Mediating Legal Disputes: Effective Strategies for Neutrals and Advocates", American Bar Association, 2009, 313 – 323

REMEDE EU project , 2007

Rheuben, Joel – Nottage, Luke Now that the (Radioactive) Dust has Settled: Resolution of Claims from the Fukushima Nuclear Disaster in "Asian Dispute Review", 2013, October, 126-131

Rossi C., La disciplina della prevenzione e riparazione del danno ambientale, (tratto dalla pagina web: www.tuttoambiente.it).

Rotolo, G., Modelli "dinamici" di tutela dell'ambiente e responsabilità penale: problemi e prospettive, in Jus, 2016, pp. 111 ss.

Rotolo, G., Tutela penale dell'ambiente e conoscibilità del precetto, Milano, 2012.

Ruga Riva, C., Diritto penale dell'ambiente, Torino, 2013.

Ruga Riva, C., I nuovi ecoreati, Torino, 2015.

Salanistro U., Il risarcimento del danno ambientale: profili introduttivi, (tratto dalla pagina web: www.lex.unict.it).

Siracusa, L., La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione, Milano, 2007.

Skinin, E., Effect, Issues and Challenges for Victims of Crimes that have a significant impact on the Environment, United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - International Centre for Criminal Law reform and Criminal Justice Policy, March 2013.

Stiglitz, J., 2003. Economia del settore pubblico, Hoepli.

Susskind, L., Levy, P.F. & Thomas-Larner, J. (2000) Negotiating Environmental Agreements. Washington DC: Island Press.

Taddei G., 2010. Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento, Ambiente e sviluppo, 2010, 5.

Tonkin, Elissa Environmental Agency Mediations in Carbonneau, Thomas E. (executive editor) - Jaeggi, Jeannette (assistant editor) - Partridge, Sandra K. (assistant editor) Handbook on Mediation, JurisNet, 2006

Tonkin, Elissa Mediating with an Environmental Agency in American Arbitration Association "Handbook on Mediation", 2 ed., JurisNet, Huntington, 2010, 629-634

Touval, S. & Zartman, I.W., editors. (1985) International Mediation in Theory and Practice. Boulder, Colorado: Westview Press.

UK National Contact Point Procedures for dealing with Complaints brought under the OECD (Organization for European Cooperation and Development) Guidelines for Multinational Enterprises. Department for Business, Innovation & Skills. London, January 2014

Unione Europea Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook on Restorative Justice Programmes, Vienna, 2006 (disponibile online https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf).

United Nations, Economic and Social Council (ECOSOC), Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, Resolution n. 12/2002.

United Nations, General Assembly, Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of

Vandenbergh, M.P., From Smokestack to SUV: The Individual as Regulated Entity in the New Era of Environmental Law, in Vand. L. Rev. (57), 2004, pp. 515 ss.

- Vandenbergh, M.P., The Social Meaning of Environmental Command and Control, in Va. Env'tl. L.J. (20), 2001, pp. 191 ss.;
- Vergine, L. A., Ambiente nel diritto penale (tutela dell'), in Dig. Pen., App IX, 1995, p. 775 ss.
- Verry J., Heffernan F., Fisher R., Restorative Justice Approaches in the Context of Environmental Prosecution, Conference Paper, Australian Institute of Criminology Conference, 6-7 June 2005.
- White R., Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-Global Criminology, Routledge, London-New York, 2011.

Sitografia

www.mediazioneambiente.it

www.google.it/search?q=conflitti+ambientali+in+italia&biw=1251&bih=601&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=oahUKEwjS-Nfg8LPMAhUE7RQKHVxaDloQ_AUIBygC#imgrc=ISTTiMZdVHxhjM%3A

cdca.it www.eugris.info/DisplayProject.asp?P=4621 www.tuttoambiente.it
www.lex.unict.it

www.slu.se/globalassets/.gamla_strukturen/externwebben/ltj-fakdok/landskap-sarkitektur-planering-och-forvaltning/personal/cv/jesper-persson/projekt/litteratur-tips/remede_d13_toolkit_310708.pdf

www.snlg-iss.it

www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/il-danno-ambientale-ex-art-18-l-349-86-aspetti